

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PARMA

QUARTA SEZIONE

riunita con l'intervento dei Signori:

Cavani Italo	- Presidente
Ferrario Antonio	- Relatore
Larini Evio	- Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. (OMISSIS)

depositato il 30/11/2010

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) I.C.I. 2008

contro PARMA GESTIONE ENTRATE SPA

TRUST D.G.

S.B.DEI F. 7 43100 P.

difeso da:

D. A.

VIA (OMISSIS) PARMA PR

proposto dal ricorrente:

TRUST D.G.

S.B.DEI F. 7 43100 P.

difeso da:

D. A.

VIA (OMISSIS) PARMA PR

FATTO E DIRITTO

Il Trust D.G., come in atti rappresentato e difeso, ha impugnato l'avviso di accertamento n. (...) del 05/08/20010 emesso da Parma Gestione entrate spa, per il recupero dell'imposta comunale ICI relativa al periodo di imposta 2008, avviso richiedente il pagamento di imposta, sanzioni ed interessi per complessivi Euro 760,00.

L'avviso, notificato al Trust D. in data 27/08/2010, riguarda l'imposta da pagarsi per l'immobile abitativo usato dal trust come sua esclusiva abitazione.

Il ricorrente ricorre precisando:

- doversi ritenere illegittimo l'avviso qui impugnato per carenza di motivazione mancando lo stesso dell'esplicita chiara e precisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che hanno determinato la sua emissione
- la finalità di questo trust è quella di garantire al disponente, in quanto soggetto interdetto, la protezione e la gestione dei beni dello stesso
- ci si trova dunque in presenza di una tipica finalità assistenziale ragione per cui si contesta che il trust abbia soggettività passiva ai fini ICI
- il trust D. vive nell'unico immobile in cui ha la residenza ragione per cui a questo spetta l'agevolazione prima casa anche per quanto stabilito in merito all'esenzione ICI dall'art. 7 lett. i) del D.Lgs. n. 504 del 1992
- al D., anche prima che l'immobile fosse conferito nel trust, era stata riconosciuta l'esenzione dall'ICI
- trattandosi di un trust con finalità ed obiettivo necessariamente assistenziale, allo stesso spetta il riconoscimento dell'esenzione
- le memorie di parte resistente del 4 Maggio 2012 non possono essere considerate, ai fini decisori, in quanto tardivamente proposte

per quanto sopra e per quanto meglio esposto nel ricorso viene chiesto l'accoglimento con conseguente annullamento dell'avviso qui impugnato, il tutto con vittoria di spese ed onorari. Parma Gestione Entrate spa, parte resistente come da memoria in atti, contesta e precisa :

- non esistere carenza di motivazione dell'avviso di accertamento impugnato in quanto lo stesso è stato motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato; lo stesso avviso ha messo in condizione il contribuente di proporre ricorso.
- non esistere carenza di soggettività passiva in capo al trust; la titolarità in capo al trust è solo funzionale alla gestione del bene
- dalla lettura della visura storica del bene si evince come lo stesso sia stato trasferito al trust in piena proprietà risultando quindi il trust soggetto passivo dell'imposta ICI
- l'immobile, costituito da abitazione ed autorimessa non può essere ritenuto esente ICI in quanto l'immobile non risulta far parte di ente avente finalità assistenziale; dalla lettura dell'atto istitutivo del Trust si evince come il fine sia il conseguimento della miglior gestione del patrimonio nell'interesse del disponente al fine della sua trasmissione ai beneficiari come oltre individuati
- va inoltre segnalato come l'immobile sia stato sempre ritenuto esente ICI in quanto abitazione principale, ma che l'avviso di accertamento è stato emesso solo dopo che l'immobile è stato alienato al trust
- per quanto sopra e per quanto meglio esposto nella propria memoria, Parma Gestione Entrate chiede il rigetto del ricorso di parte con vittoria di spese ed onorari.

OSSERVA

Il ricorso non merita accoglimento.

Non può essere condivisa la richiesta di carenza di motivazione dell'atto impugnato, in quanto in esso esiste chiara e precisa motivazione che lo ha originato; la stessa testualmente recita "Omesso ovvero parziale pagamento dell'imposta dovuta per l'anno 2008 in relazione agli elementi forniti in denuncia, ai versamenti eseguiti e alle informazioni desunte dal sistema informatico del Ministero delle Finanze"; nella pagina seguente vengono indicati i dati identificanti l'immobile, la località ed il periodo di imposta con % di possesso ecc.

Non esistere carenza di soggettività passiva, in capo al Trust. Dalla analisi della visura storica, in atti, risulta che il bene è stato trasferito al trust in piena proprietà e quindi lo stesso bene risulta soggetto passivo di imposta ICI anche perché è condivisibile l'affermazione di parte resistente che afferma " la titolarità in capo al Trust è solo funzionale alla gestione del bene " .

Non può neppure essere accolta la richiesta di riconoscimento esenzione ICI ex art. 7 lettera i) del D.Lgs. n. 504 del 1992 in quanto la categoria dell'immobile " A/2" non è stata variata quando il bene è passato al Trust ; va segnalato come il bene possa essere ritenuto esente ICI solo ed esclusivamente quando lo stesso viene conferito ad un ente (trust) con finalità assistenziali.

Nel nostro caso nessuna prova è stata fornita da parte ricorrente circa la finalità non lucrativa del trust e le eventuali sue finalità sociali, infatti dalla lettura dell'atto costitutivo del trust all'art. 2 testualmente si legge "Lo scopo del Trust D.G. è il conseguimento della miglior gestione del patrimonio del Trust nell'interesse del Disponente al fine della sua trasmissione ai beneficiari come oltre individuati, in esecuzione anche delle volontà espresse dal signor D.P., come sopra allegate al presente atto."; quanto scritto dimostra come non sia possibile ravvedere quanto richiesto dalla norma di legge ossia "la finalità esclusivamente assistenziale".

Questo Collegio, per le argomentazioni sopra svolte e per quanto letto negli atti, non può che respingere il ricorso proposto .

Le spese seguono la soccombenza per cui la parte ricorrente viene condannata al pagamento delle stesse, a favore di Parma Gestione Entrate spa, nella misura di Euro 500,00 oltre ad accessori come per legge se ed in quanto dovuti.

P.Q.M.

- respinge il ricorso
- condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, in favore della parte resistente, nella misura di Euro 500,00 oltre ad accessori come per legge se ed in quanto dovuti.